

**REGOLAMENTO di DISCIPLINA (Delibera CD 23/03/2018 e CdI 15/06/2018)**  
**Redatto a norma dell'art. 4 del D.P.R. 249/98**  
**Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria**

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità scolastica.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati da:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
- rilevanza della violazione e grado del danno o del pericolo causato;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti

<b>SANZIONE</b>	<b>COMPORAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<b>ORGANI COMPETENTI A IRROGARE LE SANZIONI</b>
<p><b>RICHIAMO/ AVVERTIMENTO SCRITTO</b></p> <p>1. sul diario dello studente            2. sul registro del docente            3. sul registro di classe</p>	<p>Ritardo rispetto all'inizio delle lezioni.            Disturbo/interruzione dell'attività didattica.            LIEVI scorrettezze nei confronti di altri studenti, REALIZZATE ANCHE attraverso l'uso di socialmedia, web e messengerie multimediali telefoniche.            Mancata cura di attrezzature e di ambienti scolastici.            Mancato adempimento dei doveri scolastici.            Uso di sussidi non consentiti durante le verifiche.            Utilizzo non motivato delle uscite di sicurezza.            Mancata presentazione della giustificazione per assenza/ritardo entro il terzo giorno.</p>	<p><b>DOCENTI E/O DIRIGENTE SCOLASTICO</b></p>
<p><b>ALLONTANAMENTO DA SCUOLA FINO A 5GG.</b></p>	<p>Allontanamento arbitrario dalla scuola.            Danneggiamento di attrezzature e strutture.            Scritte o incisioni su muri, porte, banchi.            Lancio di oggetti contundenti.            Insulti, termini volgari e offensivi, atteggiamenti aggressivi, atti o parole che consapevolmente tendono a discriminazione razziale, etnica, religiosa e in ogni altra forma nei confronti di membri della Comunità scolastica, COMPRESI anche QUELLI PUBBLICATI e/o diffusi SUI SOCIAL MEDIA E SU SITI INTERNET.</p>	<p><b>CONSIGLIO DI CLASSE *</b></p>
<p><b>ALLONTANAMENTO DA SCUOLA FINO A 15 GG</b></p>	<p>Violazione intenzionale delle norme di sicurezza.            Introduzione nella scuola di bevande alcoliche o stupefacenti.            Falsificazione di firma o di certificati.            Pubblicazione e/o diffusione, per via telematica nonché online, di materiali video o audio dai contenuti lesivi della riservatezza e della dignità personale dei membri della Comunità scolastica.            Occupazione della scuola.</p>	<p><b>CONSIGLIO DI CLASSE *</b></p>
<p><b>ALLONTANAMENTO DA SCUOLA OLTRE I 15 GG.</b></p>	<p>Recidiva degli stessi comportamenti previsti nei punti precedenti.            Gravità del danno o pericolo causato degli stessi comportamenti previsti nei punti precedenti.            Intenzionalità, negligenza ed imprudenza degli stessi comportamenti previsti nei punti precedenti.</p>	<p><b>Consiglio di Istituto</b></p>

\* **Organo Collegiale nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compreso pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione quando faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o i suoi genitori (M.P.I. prot. 3602 del 31 luglio 2008).**

L'uso del telefono cellulare durante l'attività didattica comporta il ritiro dell'apparecchio con annotazione sul registro di classe e riconsegna solo al genitore da parte del docente o della vicepresidenza.

L'allontanamento temporaneo dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza.

Le sanzioni e i provvedimenti che per loro gravità comportano l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottati dal Consiglio di Istituto.

Il voto del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto è segreto e non è consentita l'astensione, la decisione è solo dopo aver sentito lo studente interessato.

Lo studente può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti o da personale A.T.A. da lui stesso indicati (D.P.R. 249/1998, art. 4, comma 3).

La decisione è comunicata subito allo studente interessato e alla famiglia.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

In ottemperanza alla legge 71/2017, finalizzata alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il dirigente scolastico, la docente referente e i singoli consigli di classe, oltre a promuovere azioni di carattere educativo, valuteranno tempestivamente eventuali interventi sanzionatori secondo quanto previsto dalla legge (art. 5 comma 1 e 2) e in conformità al regolamento di disciplina.

Nei periodi di temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola è previsto un percorso di recupero dello studente tale da preparare il rientro a scuola, anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed a vantaggio della Comunità scolastica. Attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del POF e dei valori educativi ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:

- attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
- attività di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
- attività di supporto alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico
- frequenza di corso di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
- produzione di elaborati che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

In caso di atti o comportamenti che violano le norme del Codice penale, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia agli organi giudiziari, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato.

L'occupazione parziale o totale dei locali della scuola è un atto illegale che può assumere rilievo penale sia come interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) che come invasione di terreni ed edifici (art. 633 c.p.) e prevede la segnalazione tempestiva all'autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli studenti occupanti rispondono in solido anche degli eventuali danni provocati alle strutture.

**Organo di Garanzia** - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola composto da:

il Dirigente Scolastico (Presidente), un rappresentante dei genitori, un docente e un rappresentante degli studenti.

I rappresentanti vengono individuati dal Consiglio di Istituto con modalità proprie.

Ogni componente prevede un membro supplente.

Il voto è palese, in quanto comporta assunzione di responsabilità in caso di contenzioso.

L'Organo di garanzia di cui al comma 1 resta in carica per due anni scolastici.

**Patto educativo di corresponsabilità** - Contestualmente all'iscrizione all'istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a condividere e rispettare diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.